

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 settembre 1995, n. 0297/Pres.

Regolamento di esecuzione circa le modalità di accesso ai contributi ex articolo 45 della legge regionale 30/84, come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 2/92. ⁽¹⁾

(1) Abrogato dal regolamento approvato con il D.P.Reg. 27/11/2001, n. 0451/Pres. (B.U.R. 2/1/2002, n. 1). Le disposizioni del presente regolamento continuano ad applicarsi alle domande pervenute entro il 2 aprile 2001.

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso ai contributi previsti dall'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, a favore delle piccole e medie imprese industriali e loro consorzi per l'acquisizione di servizi destinati:

- ad elevare il livello qualitativo dei prodotti;
- ad aumentare la produttività aziendale;
- a migliorare l'organizzazione aziendale, anche attraverso la realizzazione ed il potenziamento dei sistemi informativi.

Art. 2

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della citata legge regionale n. 2 del 20 gennaio 1992 per piccole e medie imprese industriali s'intendono le imprese che rientrano nei parametri di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

1. Le domande vanno presentate alla Direzione regionale dell'industria entro il 31 marzo di ogni anno. Le domande pervenute dopo tale termine verranno comprese tra quelle relative alla successiva assegnazione.

2. Le domande non soddisfatte per mancanza di disponibilità finanziaria vengono archiviate.

3. Non sono ammissibili domande riferite a programmi di spesa iniziati antecedentemente alla data di presentazione della domanda di contributo.

4. Non sono altresì ammissibili domande riferite a programmi di spesa per i quali l'impresa abbia chiesto o ottenuto altre pubbliche provvidenze, in conto capitale o in conto interessi, a valere su leggi statali o regionali.

Art. 4

1. Le domande, da redigersi in bollo, vanno corredate dalla seguente documentazione:

- relazione esplicativa dell'investimento programmato, con l'indicazione della spesa preventivata e gli obiettivi specifici che l'impresa intende raggiungere ed in quali tempi;
- relazione illustrativa sul soggetto consulente di cui l'impresa intende avvalersi per le finalità previste dall'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 1992, n.2;
- certificato e visura della competente Camera di commercio di data non anteriore a mesi tre rispetto alla data di presentazione della domanda;
- dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 45 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, con la quale l'impresa si impegna ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti, nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante attestante il rispetto dei limiti dimensionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'indicazione dei limiti stessi. I dati relativi ai limiti dimensionali vanno desunti dall'ultimo bilancio approvato ed il tasso applicabile per la conversione lira/ecu è quello risultante dal tasso medio, rilevabile dai dati forniti dall'Ufficio italiano cambi, relativo al medesimo anno cui si riferisce il bilancio;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante attestante che per il medesimo programma di spesa non sono state chieste o ottenute altre pubbliche provvidenze, in conto capitale o in conto interessi, a valere su leggi statali o regionali. Detta dichiarazione dovrà essere rilasciata anche in sede di liquidazione del contributo.

2. Le domande non corredate dalla documentazione prescritta e non contenenti le indicazioni richieste sono considerate improcedibili e conseguentemente vengono archiviate.

Art. 5

1. Il contributo viene erogato su presentazione della documentazione di spesa prevista dall'articolo 20 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.

2. Eventuali variazioni in diminuzione del costo sostenuto rispetto alla spesa ammessa, purché contenute nel limite del 10%, comportano una conseguente proporzionale riduzione del contributo.

3. Eventuali variazioni in diminuzione del costo sostenuto rispetto la spesa ammessa, in misura superiore al 10%, possono comportare una conseguente proporzionale riduzione del contributo, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato tecnico consultivo per la politica industriale che riconosca e dichiari la conformità dell'intervento realizzato alle finalità della legge incentivante.

Art. 6

1. Non sono comunque ammissibili le spese relative all'acquisto di beni materiali e di software, ad eccezione di quelle relative all'acquisto di software applicativo di specifica elaborazione per le esigenze dell'impresa o adattato a queste con sostanziali modifiche.

Art. 7

1. Entro un anno dalla liquidazione l'impresa è tenuta a presentare una relazione sulla concreta applicazione dell'iniziativa contribuita e sugli effetti prodotti dalla medesima ed una relazione sul conseguimento degli obiettivi prefissati con l'investimento.

Art. 8

1. La Giunta regionale relaziona alla competente Commissione consiliare sugli effetti prodotti dallo strumento incentivante entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 9

1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo vanno presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente regolamento e sono ritenute altresì validamente presentate le domande già pervenute prima della predetta data, fatto salvo l'obbligo della successiva regolarizzazione.

Art. 10

1. Il presente regolamento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.